



TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda sezione civile

R.G.10/16

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott. Caterina Passarelli Presidente rel.

dott. Elena Rossi Giudice

dott. Gianluigi Zulian Giudice

Nel procedimento promosso da

visto l'art.182 bis l.f.,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 14/11/16 con il quale

con sede , ha chiesto, previa fissazione dell'udienza prevista dall'art.182

bis, comma 7, lf, l'assegnazione del termine non inferiore a 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della relazione redatta dal professionista norma dell'articolo 182 bis lf;

rilevato che con decreto 2/12/16, questo Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 182 bis, settimo comma, lf, norma applicabile all'imprenditore agricolo in stato di crisi o di insolvenza in base all'art.23, co.43 del D.L. n.98/11, convertito in L. 111/11;

dato atto che all'udienza del 16/12/16 sono comparsi, oltre alla ricorrente i creditori

...e mandataria

sentito il Giudice relatore, riservatosi di riferire al Collegio;

esaminati gli atti e documenti allegati al ricorso;

ritenuto che non sussistano i presupposti per pervenire ad un valido accordo di ristrutturazione in quanto:

- 1) L'art.182 *bis*, sesto comma, lF richiede che la proposta di accordo sia corredata anche da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Al riguardo, va osservato che la dichiarazione allegata dalla ricorrente, oltre a non precisare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al professionista e a non contenere alcuna attestazione preliminare sulla veridicità dei dati aziendali (attestazione che pur non espressamente richiamata dalla norma citata appare essere il presupposto logico e fattuale indefettibile per la successiva valutazione di attuabilità dell'accordo, laddove accettato), risulta condizionata: infatti, secondo il professionista, il buon esito dell'accordo è subordinato alla concessione di un finanziamento di € 7.000.000,00, necessario per garantire la soddisfazione del 100% dei creditori che hanno dichiarato di non voler partecipare all'accordo di ristrutturazione, ma la cui negoziazione è ancora in corso senza alcun riscontro di essa e del relativo stato di avanzamento (v. verb. ud. 16/12/16);
- 2) L'art.182 *bis*, settimo comma, lF richiede, altresì, che il Tribunale valuti, alla luce del piano proposto e della serietà delle trattative avviate con il ceto creditorio, se gli accordi prospettati siano in grado di rimuovere l'insolvenza consentendo all'impresa di superare la crisi, sul presupposto della pendenza di trattative utili a pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze richieste. In realtà, nel caso di specie, la stessa ricorrente a verbale

di udienza 16/12/16 ha dichiarato che le trattative avviate con il creditore che rappresenta il 60% dei crediti, ossia A., sono state interrotte e che non sono proseguite; peraltro, il legale di confermato la definitiva chiusura della trattativa in quanto la proposta formulata dalla ricorrente non è stata accettata;

ritenuto, pertanto, di non poter assegnare il termine richiesto non essendovi alcuna concreta prospettiva del raggiungimento di un accordo di ristrutturazione (infatti, l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica, non può fondarsi su un controllo esclusivamente formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta, ma deve essere esteso ad una verifica anche di carattere sostanziale della ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste e delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei);

ritenuto, altresì, di dover disporre la caducazione del divieto iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive con effetto *ex tunc* (al riguardo, va osservato che gli effetti protettivi, collegati alla pubblicazione nel registro delle imprese derivante dal mero deposito del ricorso senza un preliminare vaglio giudiziale, sono risolutivamente subordinati all'accoglimento dell'istanza cautelare di concessione del termine, di cui costituiscono una sorta di prenotazione giustificata dall'esigenza di evitare che in pendenza del procedimento cautelare possono essere avviate iniziative esecutive da parte dei creditori con alterazione della *par condicio*); visto l'art.182 bis l.f.

pqm

rigetta la richiesta di assegnazione del termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione ex art.182 bis l.f.;

dispone il venir meno del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive con effetto *ex tunc*;

ordina la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Treviso, 30/12/16

Il Presidente rel.

Caterina Passarelli



[Handwritten signature]

Fallimenti e Società.it